

7

Attività giornalistica e mezzi di informazione

7.1. Tutela dei minori

Nel 2005 sono pervenute varie segnalazioni relative al trattamento di dati effettuato in occasione di servizi giornalistici riguardanti vicende collegate a rapporti o a procedimenti di adozione.

Il Garante ha ricordato che la diffusione di dati idonei ad identificare un minore adottato, oltre a porsi in contrasto con la disciplina sulla protezione dei dati, viola la normativa in materia di adozione nella parte in cui riconosce speciali cautele e procedure per accedere alle relative informazioni, affidando ai genitori la scelta sui modi e i termini per informare il minore della sua condizione (*cf. Comunicato stampa* 5 maggio 2005).

Il Garante è anche intervenuto rispetto alla pubblicazione, da parte di un quotidiano locale, di dati che rendevano nel loro insieme identificabili i protagonisti di un caso di adozione; si è evidenziato che le cautele imposte rilevano anche con riferimento a vicende relative ad adottati divenuti maggiorenni (*cf. Newsletter* 28 ottobre 2005).

7.2. Cronache giudiziarie

Hanno trovato ulteriore conferma, nella giurisprudenza nazionale (Tribunale di Milano, sez. I civile, 9 novembre 2004, n. 12746) ed europea (Corte europea dei diritti dell'uomo n. 50774/99, 11 gennaio 2005), i principi affermati nell'ambito di precedenti pronunce del Garante in ordine all'illiceità della diffusione di foto segnaletiche non giustificata da scopi di giustizia e di polizia, anche quando le fotografie vengano mostrate durante conferenze stampa.

Il Garante ha esaminato anche nel 2005 numerose questioni riconducibili al tema della diffusione di dati personali relativi a procedimenti penali. Con particolare riferimento alle cronache su attività di indagine e processuali, l'Autorità, provvedendo nei confronti di una testata giornalistica che aveva pubblicato un'immagine in primo piano di una donna con le manette ai polsi imputata per omicidio, ha ricordato che la diffusione di tali immagini è vietata dalla legge (art. 114, comma 6-*bis*, c.p.p.; art. 8, comma 3, codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, Allegato A.1) del Codice).

All'esito dell'istruttoria di diverse segnalazioni e di alcuni reclami, l'Autorità ha inoltre ribadito che la pubblicazione di dati giudiziari (art. 4, comma, 1, lett. e) del Codice) è ammessa, pur senza il consenso dell'interessato, ma nel presupposto dell'"essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice, art. 12 del codice di deontologia per l'attività giornalistica) e nella misura in cui i dati non siano relativi ad atti coperti da segreto o non pubblicabili per legge (art. 114 c.p.p.). La sussistenza del carattere di essenzialità dell'informazione deve essere ravvisata necessariamente caso per caso, nel contesto dei fatti narrati (art. 6 codice di deontologia), come già specificato nel documento del 6 maggio 2004 inviato all'Ordine nazionale dei giornalisti (*v. Relazione* 2004, pp. 53-54).

Dati idonei a rivelare lo status di adottato

Libertà di informazione e procedimenti penali

**Pubblicazione
di fotografie acquisite
in ambito privato**

**Diffusione di dati
sulla salute**

**Intercettazioni
telefoniche
e dati di traffico**

**Conferenza
internazionale
su giustizia
e mezzi di comunicazione**

Alla luce del parametro di essenzialità dell'informazione l'Autorità non ha ravvisato violazioni nella pubblicazione di alcune fotografie a corredo di notizie riguardanti operazioni di arresto (*ad es.*, se tratte da album di famiglia), sul presupposto della loro lecita acquisizione. Una decisione del Garante ha ritenuto legittima la richiesta dell'interessato formulata ad un quotidiano allo scopo di conoscere l'origine di una propria fotografia, pubblicata nel contesto di un articolo che riferiva della richiesta di rinvio a giudizio formulata a carico dell'interessato medesimo (*Prov. 6 ottobre 2005 [doc. web n. 1185330]*).

Sempre in riferimento alla pubblicazione di fotografie su organi di stampa, l'Autorità ha ritenuto non conforme al canone dell'essenzialità la pubblicazione della foto di un giovane sieropositivo arrestato per alcuni fatti criminosi e successivamente sottoposto ad una diversa indagine per possibili lesioni nei confronti di alcune donne (*Nota 31 marzo 2005*). In tale circostanza è stato ricordato come esistono modalità differenziate, rispettose della dignità e della riservatezza degli interessati, altrettanto idonee ad "allertare", ove necessario, persone che hanno avuto rapporti con soggetti sieropositivi (ad esempio, attivando numeri verdi o altri servizi di informazione e assistenza in grado di fornire opportune informazioni).

Il rispetto del principio di "essenzialità dell'informazione" è stato altresì prescritto dal Garante nella decisione su un reclamo presentato da un noto personaggio che lamentava la diffusione, da parte di organi di stampa, di dati personali contenuti nelle trascrizioni di intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di indagini riguardanti delicati fatti di cronaca (*Prov. 30 novembre 2005 [doc. web n. 1212642]*). Il Garante ha ritenuto che l'interesse pubblico connesso alle vicende per le quali era stato instaurato il procedimento penale giustificasse, in termini generali, la possibile diffusione di alcuni dati personali contenuti in atti di indagine depositati ed acquisiti dai giornalisti secondo modalità non risultate allo stato degli atti illecite (in relazione ad atti processuali conoscibili dalle parti).

Tuttavia, non tutte le informazioni diffuse sono risultate necessarie a soddisfare essenziali esigenze di cronaca. È stata perciò ritenuta illecita la diffusione del contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercorse tra i reclamanti le quali, diversamente da altre, non presentavano un collegamento, neanche indiretto, con le vicende economico-finanziarie oggetto di cronaca, come pure la pubblicazione del testo di due messaggi *Sms* a contenuto esclusivamente privato e del tutto personale, relativi al rapporto affettivo tra i reclamanti medesimi e che non assumevano alcun rilievo in base al ruolo e alla dimensione pubblica di questi ultimi.

In relazione alla stessa vicenda il Garante ha invece dichiarato inammissibile, per carenza dei necessari presupposti, un ulteriore ricorso presentato in via d'urgenza da uno dei due personaggi coinvolti, che lamentava un pregiudizio imminente ed irreparabile in relazione alla diffusione di notizie, ritenute false, circa la situazione patrimoniale e finanziaria delle aziende del gruppo societario di cui era proprietario.

Eccedente il diritto di cronaca, e quindi illecita, è stata ritenuta anche la riproduzione, a margine di articoli di cronaca sulle indagini relative all'omicidio del vice presidente del Consiglio regionale della Calabria, di parti di documenti recanti dati personali relativi al traffico di utenze telefoniche –compresi alcuni dati accessori e quelli relativi agli intestatari– riportati in una consulenza tecnica disposta nell'ambito di una precedente indagine; siffatta riproduzione aveva infatti comportato la diffusione di dati personali relativi anche a soggetti estranei ai fatti criminosi oggetto di cronaca.

Il tema dei rapporti "giustizia e media" è stato al centro di una riflessione a livello europeo nell'ambito della 2ª Conferenza europea dei giudici del Consiglio d'Europa (Cracovia, 25 e 26 aprile 2005) le cui conclusioni (consultabili all'indirizzo *web www.coe.int*, unitamente al rapporto della delegazione italiana) evidenziano la neces-

sità di adottare misure che concilino le diverse esigenze di trasparenza della giustizia e di libero convincimento dei giudici, con la tutela della dignità umana, della *privacy*, della reputazione e con la garanzia della presunzione di innocenza.

Vari ricorsi, segnalazioni e reclami pervenuti nel periodo di riferimento hanno riguardato la pubblicazione di dati personali relativi a vittime di episodi criminosi.

Il Garante ha in primo luogo ricordato l'esistenza di limiti precisi dettati dalla legge in relazione a crimini specifici, ad esempio a tutela delle vittime di reati sessuali (art. 734-*bis* c.p.); ha conseguentemente vietato ad un settimanale di pubblicare i dati identificativi di una giovane donna vittima di un tentativo di violenza (*Prov. 13 luglio 2005 [doc. web n. 1152088]*).

Rispondendo ad alcune segnalazioni e richieste di parere, l'Autorità ha poi segnalato che, anche fuori dei casi in cui sussistano specifici limiti di legge, i mezzi di informazione sono tenuti pur sempre ad osservare un particolare rigore nel valutare l'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di cronaca e nel fare riferimento alle vittime di azioni delittuose (furti, rapine, aggressioni, ecc.).

All'attenzione dell'Autorità sono pervenuti anche diversi articoli, relativi soprattutto alla cronaca locale, che riferivano di decessi avvenuti in contesti o per cause particolari (uso di sostanze stupefacenti, malori, incidenti). In alcuni casi è stata riscontrata la violazione del limite di "essenzialità dell'informazione", come nel caso della pubblicazione di dati personali relativi alla sfera personale del deceduto e di quella dei suoi familiari, risultati eccedenti e non pertinenti rispetto all'evento narrato, ovvero in relazione alla pubblicazione di articoli contenenti descrizioni particolarmente impressionanti del delitto (art. 8, comma 1, codice di deontologia). L'Autorità ha altresì ricordato che, in simili del genere, i diritti di cui all'art. 7 del Codice possono essere esercitati legittimamente dai familiari del deceduto, anche in riferimento ai dati personali dello stesso, mentre eventuali azioni di risarcimento dei danni restano esercitabili, ove ne ricorrano i presupposti, solo dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (*Prov. 21 dicembre 2005 [doc. web n. 1217538]*).

Infine, in occasione del decesso di un personaggio noto nell'ambiente sportivo, avvenuto nel corso di una diretta televisiva, il Garante, nell'immediatezza del fatto, ha allertato i mezzi di informazione affinché si astenessero dal pubblicare foto o dal mandare in onda filmati lesivi della dignità e della riservatezza dell'interessato. L'Autorità ha poi dato atto che gli stessi mezzi di informazione si erano autonomamente attenuti a tali cautele, essendosi limitati a diffondere immagini con inquadrature a distanza (*Comunicati stampa 4 ottobre e 18 novembre 2005*).

Il tema dell'informazione in connessione con lo sviluppo tecnologico è rimasto d'attualità anche in relazione a vicende terroristiche e all'uso del *web* per divulgare messaggi ed attività eversive. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha sollecitato l'elaborazione di un codice di condotta per i giornalisti ed ha chiesto ai professionisti del settore di "astenersi dal pubblicare immagini scioccanti di atti terroristici che violano la *privacy* e la dignità delle vittime" (Raccomandazione 1706(2005) del 20 giugno 2005).

7.3. Dati idonei a rivelare lo stato di salute

È stato esaminato un caso significativo in relazione al servizio di cronaca pubblicato da un quotidiano a tiratura nazionale, incentrato sulla vicenda di una donna, in coma irreversibile e in stato di gravidanza, e sulla decisione dei medici e dei familiari di tenerla se necessario in vita artificialmente per consentire la nascita prematura di un figlio.

**Vittime di reati
e resoconti sui decessi**

**Atti terroristici
e deontologia
del giornalista**

**Pubblicazione
di dati sulla salute
e dignità della persona**

Il Garante ha ritenuto illecito il servizio che aveva portato a pubblicare dati non indispensabili che nel loro insieme avevano reso identificabili gli interessati, specie nel loro contesto territoriale, fornendo informazioni di natura strettamente clinica relative alla donna, nonché a possibili convinzioni etico-religiose dei suoi familiari (in violazione degli artt. 5 e 10 del codice di deontologia). Il Garante ha stigmatizzato, altresì, il comportamento tenuto dalla struttura sanitaria dalla quale erano evidentemente state attinte tali informazioni, rilevando che, in assenza di un preciso consenso da parte dei familiari a siffatta comunicazione, i sanitari avrebbero dovuto attenersi al rispetto del segreto professionale (*Prov. 13 luglio 2005 [doc. web n. 1152080]*).

È stata riscontrata un'altra grave violazione in riferimento alle modalità con le quali alcune testate giornalistiche, anche attraverso il proprio sito *web*, hanno diffuso informazioni concernenti una persona in condizioni di salute particolarmente critiche (indicata, a seconda delle testate, mediante le generalità o altri riferimenti idonei a renderla agevolmente identificabile), con specifici riferimenti anche ai sintomi della patologia e alle ipotesi formulate sulla diagnosi (sindrome di Creutzfeldt-Jakob e sue varianti, comunemente note come morbo della “mucca pazza”). Come già avvenuto in passato in un caso analogo (*Relazione 2002, p. 95*), il Garante ha precisato che la circostanza che l'illecita pubblicazione trovasse origine in notizie diramate da talune agenzie di stampa –le quali non avevano ommesso di indicare le generalità dell'interessato– non esimeva comunque altre testate giornalistiche dal dovere di garantire l'anonimato dell'interessato (*Prov. 23 novembre 2005 [doc. web n. 1225898]*).

Si è poi concluso il procedimento relativo ad un servizio trasmesso da un'emittente televisiva e concernente un soggetto “senza fissa dimora” (*Prov. 7 luglio 2005 [doc. web n. 1170284]*). Dopo un temporaneo provvedimento di blocco (*v. Relazione 2004, p. 55*) il Garante ha vietato all'emittente di diffondere alcune immagini che mostravano l'interessato in un evidente stato di difficoltà fisica e psichica, ritenendole lesive della sua dignità, oltre che raccolte in violazione dei principi di correttezza e di trasparenza (art. 11, comma 1, lett. *a*) del Codice; art. 2 del menzionato codice di deontologia).

7.4. Libertà di informazione e personaggi pubblici

Rispetto alle persone note, o che esercitano funzioni pubbliche, il giornalista dispone di margini più ampi nella diffusione di informazioni personali ove queste assumano rilievo in base al ruolo o al carattere pubblico dell'attività dei soggetti interessati (*cf. anche Relazione 2004, p. 55*). Il principio è stato ribadito dall'Ufficio del Garante nel rispondere a diverse segnalazioni pervenute nel corso dell'anno, inoltrate da esponenti del mondo politico, di quello giornalistico e dello spettacolo (*Provvedimenti 7 luglio 2005 [doc. web n. 1170291 e n. 1170297]*).

Il rilievo pubblico di una persona non può affievolire la tutela riconosciuta a congiunti e, in particolare, ai minori. Il principio è stato riaffermato dal Garante nel riconoscere la fondatezza di una segnalazione e di un reclamo con cui si lamentava l'illiceità della pubblicazione delle generalità di minori e di altri soggetti nel contesto di articoli incentrati su vicende riguardanti esponenti politici locali.

L'Autorità è poi intervenuta nei confronti di un settimanale che, nel dare notizia di un presunto legame sentimentale di un noto personaggio, aveva pubblicato un articolato servizio fotografico in cui comparivano componenti della sua famiglia ritratti in alcuni momenti di vita privata. In particolare, oltre alle immagini della

moglie, della suocera e dei figli –dei quali almeno uno risultava riconoscibile, poiché il suo volto era stato solo parzialmente oscurato–, il settimanale aveva pubblicato diversi altri dati personali, unitamente alle foto del luogo di residenza e della palazzina di famiglia. Sulla questione pende un contenzioso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, essendosi impugnato il provvedimento con cui il Garante ha vietato la pubblicazione di tali fotografie (art. 152 del Codice) (*Provv.* 23 novembre 2005 [doc. *web* n. 1200112]).

Si è ritenuto che concretizzassero una violazione dei limiti del diritto di critica e di cronaca anche i riferimenti personali contenuti in un ampio servizio giornalistico pubblicato da un giornale locale, concernente la denuncia di un possibile giro di usura nell'ambito di alcune case da gioco. Secondo il Garante, la diffusione di diversi dati personali relativi all'autore della denuncia –presidente di un'associazione, conosciuto anche per le sue prese di posizione pubbliche– aveva violato il principio di essenzialità dell'informazione che comporta anche il dovere del giornalista di evitare riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti riportati (art. 5, comma 1, codice di deontologia; *Provv.* 7 luglio 2005 [doc. *web* n. 1170311]).

A seguito della segnalazione di un giornalista che opera per Rai-Radio televisione italiana S.p.A., l'Ufficio del Garante ha poi ribadito l'orientamento dell'Autorità in ordine alla conoscibilità di classi stipendiali, indennità ed altri emolumenti corrisposti ad amministratori, dirigenti e lavoratori dipendenti ed autonomi da concessionari di pubblici servizi, atteso anche l'interesse pubblico ad ottenere notizie sulle prassi in atto presso tali enti e sull'utilizzo delle relative risorse.

Non è stato invece ravvisato un analogo interesse in riferimento alla pubblicazione dell'indirizzo completo dell'abitazione privata di una giornalista, diffuso nella rubrica di posta di una rivista in risposta alla richiesta di una lettrice. Nel fornire riscontro alla segnalazione, l'Ufficio del Garante ha rilevato che la finalità informativa perseguita dal settimanale poteva essere soddisfatta senza diffondere tale informazione, fornendo semmai una risposta diretta e privata alla sola lettrice interessata.

In relazione ai ripetuti servizi giornalistici dedicati al grave malore e al ricovero di un noto imprenditore per cause legate all'abuso di sostanze stupefacenti, il Garante ha poi ricordato che, anche quando si tratti di figure pubbliche, stampa e media devono rispettare la dignità delle persone e la loro sfera più intima, astenendosi dal diffondere dettagli non indispensabili ed evitando spettacolarizzazioni e accanimenti morbosi; ha quindi ritenuto illecita –e vietato– la pubblicazione di alcuni dettagli eccedenti, idonei a rivelare possibili abitudini sessuali dell'interessato (*Provv.* 12 gennaio 2006 [doc. *web* n.1213631]). Anche questo provvedimento è stato impugnato, da una delle testate interessate.

7.5. *Esercizio dei diritti e diritto all'oblio*

Concludendo la relativa istruttoria, il Garante ha ritenuto illecita la nuova diffusione, nel corso di una trasmissione televisiva, delle immagini di un processo –già mandate in onda sedici anni prima–, che ritraevano una donna mentre reagiva vivacemente alla richiesta di condanna, formulata dal pubblico ministero nei confronti di persona a cui la stessa era all'epoca legata sentimentalmente. L'Autorità ha ravvisato in questo caso la necessità l'esigenza di garantire il diritto all'oblio e all'identità personale; ha infatti rilevato che le immagini erano state riproposte senza tenere in debito conto il diritto dell'interessata a veder rispettata la propria attuale dimensione sociale e affettiva, ed erano state diffuse anche in vio-

lazione del principio dell'essenzialità dell'informazione (*Provv.* 7 luglio 2005 [doc. *web* n. 1148642]).

Garantire un'effettiva tutela del "diritto all'oblio" risulta più difficile nel caso di notizie diffuse attraverso siti Internet. Il Garante ha affrontato al riguardo il caso di una donna che si era rivolta ad un quotidiano per rendere anonima la notizia, contenuta in un articolo pubblicato nel 2002 e ancora presente sul sito *web*, relativa al suo arresto e al successivo rinvio a giudizio, disposti in relazione ad un reato per il quale era stata assolta. Accogliendo tale richiesta l'editore aveva sostituito le generalità della donna con una più generica locuzione ("nota immobiliare milanese"); ha tuttavia precisato che la permanenza in Internet dell'articolo in forma non "anonimizzata" era dovuta alla sua pregressa indicizzazione attraverso alcuni motori di ricerca, e che l'articolo doveva pertanto ritenersi tratto non dagli archivi dell'editore, ma da altri basi dati desunte tramite motori di ricerca (*Provv.* 9 novembre 2005 [doc. *web* n. 1200127]; sul tema dei motori di ricerca, si vedano anche i parr. 2.11 e 15.11).